

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO – IL RUOLO DEL FIDEIUSSORE

ANCHE IL FIDEIUSSORE DI UNA SOCIETÀ PUÒ ACCEDERE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Le procedure di sovraindebitamento

Le diverse tipologie di procedure di sovraindebitamento sono disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito, anche "CCI") che definisce il sovraindebitamento come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» ((art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).

Recenti sentenze disciplinano il ruolo del fideiussore nell'ambito delle procedure di ristrutturazione del debito

Tra le diverse tipologie previste, gli artt. 67-73 CCI, disciplinano la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il consumatore e la sua tutela

L'applicabilità della citata normativa, poggia su una diversa e più ampia definizione del concetto di Consumatore e della tutela dello stesso rispetto a quanto riportato dal Codice del Consumo.

Infatti ai sensi del CCI, il Consumatore è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" ([art. 3 c. 1 lett. a\) d.lgs. 206/2005](#)).

Pertanto, il CCI equipara al Consumatore anche i soci delle compagini sociali suindicate, purché si tratti di **debiti estranei a quelli sociali** (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019) e la procedura non rechi pregiudizio ai creditori sociali. In buona sostanza, anche **il socio illimitatamente responsabile** di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. viene considerato come Consumatore e può accedere alla procedura limitatamente alla propria situazione debitoria individuale che sia estranea a quella della società e con un limite: non pregiudicare i diritti dei creditori sociali, ad esempio, destinando il patrimonio al soddisfacimento dei soli creditori personali, a nocumento dei primi.

Tale procedura, inoltre, è usufruibile solo per il consumatore che:

- non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda,
- che non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e
- che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Quindi, il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell' Organismo di Regolazione della Crisi ("OCC"), può quindi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.

Il ruolo del fideiussore e la ristrutturazione del debito

Con particolare riferimento alla figura del fideiussore, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ha sancito – a tal proposito si segnala, da ultimo, Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 102/2024 del 24/07/2024 - che anche il fideiussore di una società può accedere all'istituto in commento, infatti, *"In presenza di un contratto di fideiussione è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore"*, in quanto *"ciò che rileva per l'identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti lo svolgimento dell'attività professionale del terzo garante"* (Cass. n. 742/2020; Cass. n. 8552/2020).

Conclusione

Quindi la persona fisica che presta fideiussione per le obbligazioni assunte da una società commerciale, deve essere considerata consumatore, qualora, al momento della sottoscrizione della fideiussione, non abbia collegamenti funzionali con la società stessa.



Prof. Avv. Andrea Nervi

nervi@studionervizulli.it

Tel. 06 – 8788 9708



Avv. Margherita Branciamore

branciamore@studionervizulli.it

Tel. 06 – 8788 9708

Le opinioni e le informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo e non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'opinione di un parere professionale. La Newsletter è di proprietà dello Studio Nervi Zulli .

Seguici su 

Se non desideri ricevere la nostra Newsletter, clicca [QUI](#).